



## **Decreto Rettorale**

**Nr. 469**

**Data 22.10.2002**

# **IL RETTORE**

- VISTO il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le sue modifiche ed integrazioni, che recepiscono le norme comunitarie concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- VISTO il Decreto 05 agosto 1998, n. 363 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con il quale sono state dettate le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini del D.Lgs. 626/94;
- VISTA la deliberazione n. 8/2002/4 del Senato Accademico del 23 settembre 2002;
- VISTA la deliberazione n. 5/2002/14.1 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2002;

## **DECRETA**

1. E' emanato nel testo sottoriportato il "Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro" per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto 363/98
2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 01 dicembre 2002.  
Una copia verrà affissa all'albo dell'Università.  
Verrà altresì inserito nel sito WEB dell'Università.

**IL RETTORE**  
(Prof. Ilario VIANO)  
F.to Ilario VIANO

# **REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

## **ART. 1 - DATORE DI LAVORO**

1. Il Datore di lavoro nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» è il Rettore.
2. Gli obblighi e le attribuzioni del Rettore in quanto Datore di lavoro consistono nella:
  - a) valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e, ove necessario, del Medico competente;
  - b) nomina, sentito il Direttore Amministrativo, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
  - c) nomina, sentito il Direttore Amministrativo, del Medico competente;
  - d) informazione e formazione, nonché nella consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
  - e) indicazione, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94, da sottoporre alle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  - f) per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dall'Università dei quali la stessa non è proprietaria, provvede a richiedere, ai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

## **ART. 2 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il Direttore Amministrativo:
  - a) inserisce nel piano triennale e annuale le opere di edilizia da realizzare ai fini della sicurezza e prevenzione;
  - b) riceve dai Dirigenti le segnalazioni sugli interventi da attuare per quanto di loro competenza;
  - c) dispone ed attua gli interventi in materia di prevenzione e protezione secondo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
  - d) procede ad attuare il piano generale di formazione e informazione dei lavoratori;
  - e) dispone, su segnalazione dei Dirigenti, eventuali assegnazioni del personale a funzioni diverse;
  - f) attua, attraverso gli uffici competenti, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione.

## **ART. 3 - DIRIGENTI**

1. I Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti Responsabili di Struttura Amministrativa, nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione, sono Responsabili della prevenzione e della sicurezza e compiono le seguenti funzioni:
  - a) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura;
  - b) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella struttura;

- c) valutano ai fini della sicurezza le capacità e le condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- d) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sulla base delle indicazioni formulate dai preposti e dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- e) verificano affinché, tramite i Preposti e/o i Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, i lavoratori afferenti alla struttura ricevano l'informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- f) individuano le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto il personale adeguatamente formato ed informato acceda alle zone ad accesso regolamentato che comportino un rischio specifico;
- g) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- h) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università;
- i) vigilano affinché vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- j) adottano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- k) elaborano le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, possano abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- l) informano, anche tramite i Preposti e/o i Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le precauzioni da adottare in materia di protezione;
- m) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) designano, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- o) curano di adottare provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno;
- p) curano che sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- q) vigilano, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
- r) adottano le misure di prevenzione e sicurezza (di cui all'art. 9 del D.I. 363/98, con le modalità ivi indicate) congiuntamente con il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici;
- s) segnalano al Datore di Lavoro le misure necessarie da adottare per limitare i rischi per quanto non di loro competenza e l'eventuale inosservanza degli

obblighi e la mancata adozione delle misure di precauzione da parte dei Preposti e dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

- t) provvedono a richiedere, anche tramite gli Uffici dell'Amministrazione, i nullamosta, pareri e autorizzazioni sulle attività di competenza della struttura diretta alle Autorità competenti;
- u) provvedono alla corretta gestione degli eventuali infortuni sul lavoro effettuando le denunce agli organi competenti secondo le vigenti norme;
- v) provvedono alla corretta tenuta e aggiornamento del Registro degli Infortuni secondo le vigenti norme;
- w) segnalano al Datore di lavoro e al Direttore Amministrativo gli interventi edilizi, impiantistici, per arredi e attrezzature, la cui competenza, secondo la norme vigenti, spetta all'Amministrazione.

#### **ART. 4 - PREPOSTI**

1. Sono qualificati "Preposti" i soggetti che hanno la responsabilità di un settore (ad esempio Presidenti dei Corsi di Laurea ove costituiti, Direttori delle Scuole di Specializzazione, Responsabili degli Uffici, dei Laboratori, delle Biblioteche, etc.) e nell'ambito di questo provvedono e sovrintendono alle attuazioni delle disposizioni del "Dirigente" sovraordinato, a cui rispondono, e che coordinano e sovrintendono all'attività di altri lavoratori.
2. In particolare, i Preposti:
  - a) vigilano sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
  - b) esigono l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
  - c) segnalano ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
  - d) vigilano che i lavoratori siano informati e formati sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione
3. Il personale con funzioni di Preposto è costituito da tutti coloro che sono stati incaricati per sovrintendere o da coloro che di fatto esercitano una funzione di coordinamento sul personale dipendente (Lavoratori e/o Equiparati), nelle attività di didattica, di ricerca, di assistenza o amministrativa e che rispondono del loro operato al personale con funzioni di dirigenza.

#### **ART. 5 - RESPONSABILI DELLA ATTIVITA' DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO**

1. Al fine di realizzare quanto sopra indicato, i soggetti del precedente punto 1 dell'art. 3, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
2. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, viene individuato in particolare:
  - a) nel titolare dell'insegnamento;
  - b) nel relatore della tesi ovvero nel correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna;
  - c) nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie;
  - d) nel Responsabile dell'attività di assistenza o di servizio.
3. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle

conseguenti misure di prevenzione e protezione, individua e segnala le misure più appropriate per la sicurezza e la prevenzione;

4. Il Responsabile della attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, per ogni nuova attività e in occasione di ogni cambiamento rilevante, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
5. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al soggetto di vertice della struttura di appartenenza;
  - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del D. Lgs. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
  - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

#### **ART. 6 - LAVORATORI**

1. Si definiscono lavoratori, ai fini del presente regolamento:
  - a) i Professori, i Ricercatori, il Personale Tecnico e Amministrativo, sia a tempo indeterminato che determinato, dipendente dall'Università;
  - b) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
  - c) i soggetti non organicamente strutturati ma delle cui prestazioni l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi;
  - d) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali
  - e) i frequentatori non strutturati così come individuati nella delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2000/5.9 del 6 marzo 2000.
2. I Lavoratori dipendenti od Equiparati e tutti coloro che siano autorizzati a frequentare le attività di didattica, di ricerca, di assistenza o di servizio, oltre che i luoghi di lavoro, interni od esterni, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» con presenza di pericoli che possano dare luogo ad eventuali rischi potenziali (utilizzo di laboratori, macchine, apparecchi, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici), devono :
  - a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nelle attività di didattica, di ricerca, di assistenza o di servizio, su cui possano ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dall'Università.
3. In particolare i lavoratori e gli equiparati:
  - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro ed i dispositivi di sicurezza;
  - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- d) segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai precedenti punti b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia, quando possibile, anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori
  - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
  - h) contribuiscono, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. I lavoratori informano, nel più breve tempo possibile, il Dirigente o il Preposto di eventuali infortuni.
  5. I lavoratori partecipano alle apposite iniziative di informazione e di formazione sui problemi della sicurezza e dell'igiene del lavoro, secondo le modalità ed i calendari che saranno comunicati.
  6. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei lavoratori, oltre a costituire comportamento penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 626/94, comporta responsabilità disciplinare, da accertare e sanzionare secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.

#### **ART. 7 - PERSONALE NON UNIVERSITARIO**

1. Il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell'Università è soggetto, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario, salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

#### **ART. 8 - ATTIVITA' ESTERNA**

1. Il personale dell'Università che presta la propria opera presso enti esterni, ivi compresi:
  - gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
  - i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;è soggetto alla stessa disciplina che si applica al personale dell'ente ospitante salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

## **ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ATENE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

### **COMPETENZA DELLE STRUTTURE E DELL'AMMINISTRAZIONE**

Le strutture didattiche e di ricerca, secondo lo Statuto di Ateneo, hanno competenza generale in materia di interventi di manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti, macchine, attrezzature e strutture edilizie e mobili.

*Il Servizio Prevenzione e Protezione* deve intervenire formulando le proprie determinazioni per qualsiasi opera o cambiamento di destinazione d'uso, che abbia implicazioni con salute e sicurezza e quindi necessiti di una valutazione dei rischi connessi all'ambiente di lavoro ed all'attività svolta.

*Il Servizio Tecnico* è competente per le modifiche e le manutenzioni straordinarie edilizie, le modifiche e le manutenzioni straordinarie di impianti elettrici, le modifiche e le manutenzioni straordinarie di impianti di allarme, le modifiche e le manutenzioni straordinarie degli impianti tecnologici, incrementi sostanziali di carico sui solai, le modifiche di attrezzature fisse di laboratorio (cappe, aspiratori, docce di emergenza, lavaocchi, ecc.), le modifiche o gli interventi interessanti le vie di esodo.

## NORME OPERATIVE

### **a) Uso dell'energia elettrica:**

Prima di ordinare, acquisire e collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione scritta al collegamento dagli Uffici competenti dell'Amministrazione; si ricorda che è comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

### **b) Impianti di distribuzione di gas tecnici:**

Gli impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica (UNI CIG L.46/90 e regolamento di attuazione) e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte dei Vigili del fuoco. La competenza è degli uffici centrali dell'Amministrazione.

### **c) Impianti antincendio**

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione dal punto di vista della manutenzione ordinaria da parte delle singole Strutture, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente ed espressamente autorizzate dagli Uffici competenti.

### **d) Cambio di destinazione d'uso**

Le richieste di cambio di destinazione d'uso di locali, all'interno dell'Ateneo, dovranno essere avanzate **dai Responsabili di Struttura** al Servizio Prevenzione e Protezione, per l'aspetto relativo a salute e sicurezza, e all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti necessari.

### **e) Depositi, magazzini, archivi, biblioteche e locali in genere**

Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiori ai 50 q.li o, nel caso di attività rientranti nel punto 85 del D.M. 16.2.82 nei locali con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la formula per il carico di incendio), è necessario inoltrare la richiesta agli Uffici competenti. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi essere preventivamente autorizzata e disposta dagli Uffici

dell'Amministrazione Centrale. L'esecuzione dei lavori è subordinata al parere favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco.

#### **f) Sovraccarichi**

L'introduzione di carichi nella misura superiore al limite consentito (in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.) su solai dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Servizio Tecnico.

#### **g) Affollamento dei locali e spazi comuni**

Il numero di persone presenti nei locali non potrà eccedere quello consentito dalla normativa vigente per gli stessi, come stabilito dagli Uffici competenti. Il rispetto di tali disposizioni è di competenza di chi gestisce gli spazi e deve essere conforme alle prescrizioni di legge.

#### **h) Vie di fuga e uscite di sicurezza**

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei. La competenza del rispetto di tali obblighi è di chi gestisce gli spazi. Gli Uffici competenti dell'Amministrazione possono disporre il ripristino delle condizioni di liceità e legittimità.

#### **i) Manifestazioni e convegni**

L'utilizzo di locali per manifestazioni o convegni scientifici è subordinato alle disposizioni di legge relativamente ai massimi affollamenti consentiti per tali attività, alla agibilità delle vie di fuga, al controllo dell'eventuale contemporaneità delle attività, all'eventuale presenza delle squadre di vigilanza.

#### **l) Acquisti e forniture**

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art.3, d.lgs.626/94) richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 626/94), schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo.

Tale dichiarazione è obbligatoria per procedere al perfezionamento del mandato di pagamento e ad esso allegata. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli organi di controllo.

L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, di materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

Nel caso di modifiche di macchine esistenti e/o costruzione ex-novo di macchine devono essere forniti al Servizio di Prevenzione e Protezione un certificato di conformità e un fascicolo tecnico, appositamente predisposto.

Contestualmente all'acquisto di prodotti chimici e/o tossico/nocivi, deve essere richiesta alle Ditte fornitrici (che sono tenute per legge a fornirli, D.Lgs. 52/97) la scheda di sicurezza che dovrà essere comprensibile, redatta in italiano e messa a disposizione dei lavoratori.

Non sono ammessi l'acquisto e/o la detenzione di sostanze chimiche nocive per la salute se sprovviste di tale scheda.

#### **m) Forniture di servizi da parte di terzi**

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, di competenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", il Responsabile del rapporto, di concerto con i Capi ufficio interessati, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad



operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze.

Dovranno altresì essere valutati i rischi che l'attività svolta dai terzi può comportare sulle attività svolte dall'Università e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare.

IL RETTORE  
(Prof. Ilario VIANO)  
F.to Ilario VIANO

Visto: Il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione

Visto: Il Direttore Amministrativo